

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 16 dicembre 1939 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli e gazzonari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 104. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31,50	Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (te I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire l'estero.
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	160	100	70	

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in E. Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale», versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1814.
Ordinamento dell'Istituto di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari Pag. 5746

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1815.
Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza. Pag. 5748

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. 1816.
Provvedimenti per la sistemazione finanziaria del comune di Palermo Pag. 5749

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1817.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico e commerciale e per geometri « Pier Crescenzi » di Bologna ad accettare una donazione Pag. 5749

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1818.
Erezione in ente morale della Fondazione « Borse di studio ing. Mario Vicary », con sede presso il Regio politecnico di Torino. Pag. 5749

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1819.
Erezione in ente morale della Fondazione « Sen. prof. Ferdinando Micheli », con sede presso la Regia università di Torino. Pag. 5749

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1820.
Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione Pag.

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII, n. 1821.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di sovvenzioni per le vedove e gli orfani degli impiegati e per gli impiegati lodi della Società generale conserve alimentari Cirio, con sede in San Giovanni a Teduccio (Napoli) Pag.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
6 dicembre 1939-XVIII.
Scioglimento degli organi amministrativi del Sindacato mercantile agricolo Lucano-Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio sede in Muro Lucano (Potenza) Pag.

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1939-XVIII.
Esame di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette Pag.

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1939-XVIII.
Esame di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette Pag.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1939-XVIII.
Inflizione di una pena pecuniaria al liquidatore della Società cooperativa agricola « Vittorio Emanuele III » di Santa Maria (Trapani) Pag.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1939-XVIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione della Società anonima G. Vianini & C. con la Società anonima per costruzione e manutenzione strade Pag.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1939-XVIII.
Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali dei prodotti nazionali lavorati diretti all'estero Pag.

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1939-XVIII.
Disposizioni concernenti la vendita, la cessione o l'alienazione delle pelli greggie comprese nell'elenco di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII Pag.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1939-XVIII.
Cessazione dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano Pag.

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1815.

Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di « studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario », seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

Art. 2.

E' vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

Art. 3.

Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonchè fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

Art. 4.

La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse dal rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo dello Ispettorato corporativo, per coloro che intendono esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo Circolo, e del Ministero delle corporazioni negli altri casi.

Avverso il provvedimento dell'Ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva.

Art. 5.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio o dei ra-
nieri.

Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista dall'articolo precedente, possono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più circoli, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito dall'art. 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi decorrente da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione o l'attività associata in contrasto con il citato art. 1.

Coloro che, alla data indicata nel comma precedente attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse dai rapporti di impiego, possono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all'articolo 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza anzidetta. Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro tre mesi dal giorno in cui è divenuto esecutivo il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.

Art. 7.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:

a) i contravventori alle disposizioni dell'art. 1 e dell'articolo 6, comma 1, sono puniti con l'ammenda fino a L. 2000.

b) i contravventori alle disposizioni dell'art. 2, dell'articolo 4 e dell'art. 5, comma 2, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli articoli 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a L. 2000.

Art. 8.

Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministero per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle corporazioni, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI